



TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione I Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott Carlo Bianconi;
nella causa n. R.G. ***/2014, di opposizione al decreto ingiuntivo numero ***/2014 dell'intestato Tribunale;

promossa da

-omissis-, c.f. -omissis-;

-omissis-, c.f. -omissis-;

-omissis- c.f. -omissis-;

opponenti, tutti con l'Avv.to -omissis- del Foro di Vercelli ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio;

contro

-omissis- srl c.f. e p.iva -omissis- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Amministratore Unico Dott. -omissis-, intervenuta opposta, con l'Avv.to -omissis- del Foro di Nocera Inferiore, e domiciliata presso lo Studio dell'Avv.to -omissis- in Vercelli

sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del -omissis-, di seguito riportate:

- parte opponente: come da memoria conclusiva del -omissis-;
- parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta del -omissis-;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-omissis- Bank GmbH – succursale italiana adiva in via monitoria l'intestato Tribunale per ottenere la condanna degli ingiunti (debitore principale il -omissis-; fideiussori, le altre;) al pagamento della somma di € 31.214,63 in linea capitale, oltre accessori del credito e spese, quale corrispettivo di un contratto avente ad oggetto un finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autoveicolo -omissis- 118d 2.0 Cabrio -omissis- targato -omissis-.

Il Tribunale provvedeva concedendo il decreto ingiuntivo per la minor somma di € 30.187,75 oltre ad interessi di mora e spese del procedimento (senza peraltro motivare le ragioni della decurtazione).

Gli ingiunti opponevano ritualmente il decreto, eccependo in sintesi l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. del decreto ingiuntivo e sostenendo di nulla dovere, a cagione della nullità della clausola prevista dall'art. 4 del contratto, perché contraria all'art. 1322 c.c., o comunque della sua inefficacia per violazione del disposto dall'art 1341 c.c.; in via subordinata chiedevano la riduzione equitativa della penale prevista dalla medesima clausola.

Si costituiva in giudizio -omissis- S.r.l. (d'ora in poi, solo -omssis-), quale mandataria di -omissis- SPV S.r.l., resasi *medio tempore* cessionaria del credito vantato da -omissis- Bank; -omissis- contrastava l'opposizione sostenendo la natura di mutuo, e non di *leasing*, del contratto in parola, ed eccependo la piena validità ed equità della clausola sopra descritta.

Alla prima udienza di comparizione del 15.4.2015 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione, disponendo il mutamento del rito nelle forme del processo sommario di cognizione con concessione del duplice termine di cui all'art. 183-*bis* c.p.c..

All'udienza del -omissis-, in mancanza di istanze istruttorie, il Giudice rinviava per la discussione orale.

All'udienza di discussione *ex art 702 ter* c.p.c. (celebratasi in data 02.3.2016 a seguito di duplice differimento officioso per impedimento del Giudice), veniva dichiarata l'estromissione dal giudizio di -omissis- Bank GmbH - Succursale Italiana *ex art. 111, comma 3, c.p.c.*, e le parti concludevano come in epigrafe.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Si rendono in primo luogo opportuni alcuni chiarimenti dal punto di vista processuale; quindi, sarà possibile scendere nel merito della regiudicanda.

Sul mutamento del rito nelle forme del processo sommario di cognizione.

Al presente giudizio di opposizione, incardinato con atto di citazione notificato in data 02.1.2015, è *astrattamente* applicabile l'art. 183-*bis* c.p.c. di nuovo conio (che riguarda i procedimenti introdotti successivamente all'11.11.2014).

Ci si deve peraltro chiedere se la norma, che consente a determinate condizioni il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, sia applicabile ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

La risposta, che si anticipa positiva (pur in assenza di precedenti di merito specifici), passa necessariamente, ancora a monte, attraverso la soluzione della questione, controversa in Dottrina, se sia ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c., e non con atto di citazione.

A parere dello scrivente, la risposta deve essere affermativa.

In primo luogo, il dato letterale di cui all'art. 645 c.p.c. (“*l'opposizione si propone [...] con atto di citazione*”; “*in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario*”), sembra solo apparentemente ostativo: è infatti sostenibile che la disposizione sia rimasta tale solo in forza di un difetto di coordinamento, probabilmente ritenuto superfluo, rispetto alla riforma del 2009 che introdusse il rito sommario; inoltre, la *ratio* dell'art. 645 c.p.c., più che sullo stabilire la forma dell'opposizione, si incentra sulla necessità di garantire alla parte ingiunta l'accesso ad un procedimento di opposizione caratterizzato da cognizione e garanzie piene, e non sommarie, ciò che – a ben vedere – è in ogni caso assicurato anche a chi opti per il procedimento di cui all'art. 702-*bis* c.p.c., ove, come ampiamente noto, la “sommarietà” riguarda l'istruzione in senso stretto, e non certo l'accertamento o il contraddittorio.

Tanto più, in secondo luogo, che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione partecipa della stessa idoneità al giudicato, formale e sostanziale, che contraddistingue la sentenza.

Né, in terzo luogo, pare possibile dedursi il contrario dalla costante, e condivisibile, giurisprudenza secondo cui, nonostante la coeva riforma dei primi due commi dell'art. 279 c.p.c., la declaratoria di incompetenza del Giudice del monitorio debba essere pronunciata con sentenza, e non con ordinanza (sbocco necessitato del procedimento sommario di cognizione, laddove immutato).

È infatti chiaro come tale opzione ermeneutica intenda porre l'accento sul fatto che, allorquando il Giudice dell'opposizione ravvisi l'incompetenza del Giudice dell'ingiunzione, ad essere risolta e definita non sia soltanto la questione, di rito, che attiene alla competenza (ciò che imporrebbe la pronuncia di ordinanza declinatoria), ma anche la sorte, nel merito, tanto dell'opposizione (nel senso dell'accoglimento), quanto del decreto opposto (nel senso del suo annullamento), rendendosi, proprio perciò, ma solo perciò, necessaria la pronuncia di sentenza.

Anche in relazione a tale ultimo rilievo, dunque, a parere dello scrivente nulla osta a che il procedimento di opposizione venga definito con ordinanza *ex art. 702-ter* c.p.c., alla sola condizione che, naturalmente, con tale pronuncia il Giudice definisca altresì la sorte dell'opposizione, e quella del decreto ingiuntivo opposto.

Infine, tornando più specificamente alla questione relativa al nuovo art. 183-*bis* c.p.c., non può sfuggire l'intento acceleratorio (più che deflattivo) ambito dal Legislatore, sempre rilevante *ex art. 12* Preleggi: un banale calcolo aritmetico consente di cogliere il risparmio di tempi processuali conseguibile attraverso il passaggio al rito sommario, e derivante dall'azzeramento (nella migliore delle ipotesi) o dalla riduzione a meno di un terzo (nella peggiore) dei tempi connessi all'appendice di trattazione di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., per tacere di quelli connessi alla fase decisoria *ex art. 281-quinquies*, comma 1, c.p.c.; lo strumento, inoltre, è pensato specificamente per le liti “meno complesse”, tra le quali rientrano sovente quelle incardinate a fini defatigatori o dilatori, ed in particolare i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (anche se non è questo il

caso), o di opposizione all'esecuzione.

Per tutti questi motivi, ritenuta *astrattamente* applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la norma di cui all'art. 183-bis c.p.c., e ritenuta *concretamente* percorribile tale strada nella presente causa – in ragione della natura squisitamente giuridica dell'accertamento – si è così proceduto, nel dovuto contraddittorio tra le parti, all'udienza 15.4.2015.

Sull'estromissione dal giudizio di -omissis-Bank GmbH – Succursale italiana.

L'ingiunzione veniva richiesta da -omissis- Bank, ed in suo favore concessa in data 12.11.2014.

-omissis- Bank stessa procedeva alla notifica nei confronti dei debitori, di talché questi ultimi, del tutto correttamente, incardinavano l'opposizione nei confronti della prima, con citazione notificata in data 02.1.2015.

Senonché, in data 25.11.2015, -omissis- cedeva il credito litigioso a tale -omissis- SPV S.r.l. (nell'ambito di cessione in blocco pubblicata in G.U. in data 04.12.2015).

Pertanto, si costituiva nel presente giudizio la creditrice -omissis-, quale mandataria di -omissis-.

In altre parole, si è verificata una successione particolare nel diritto controverso: i) il diritto, è rappresentato dal (l'asserito) credito dell'originario creditore -omissis-; ii) la natura controversa, deriva dalla pendenza della lite in epoca precedente alla cessione.

La costituzione in giudizio di -omissis-, pertanto, vale quale intervento in causa del successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..

A ciò è conseguita, in forza del consenso prestato dalla Difesa degli opposenti, manifestato all'udienza 02.3.2016, la relativa dichiarazione di estromissione di -omissis- Bank.

Sul materiale documentale utilizzabile ai fini della decisione.

La questione, controversa tra le parti, come si evince dal verbale di udienza 02.3.2016, è massimamente rilevante.

In sintesi, l'opposta, all'atto della costituzione in giudizio, ometteva di depositare agli atti del fascicolo telematico la documentazione a corredo del ricorso in ingiunzione (né, peraltro, li depositava su supporto analogico).

Tale omissione veniva rilevata ed eccepita dagli opposenti con la memoria 13.10.2015 (pag. 8), depositata in vista dell'udienza di discussione, originariamente fissata per il giorno 21.12.2015.

Senonché, tale udienza veniva differita per ragioni dell'Ufficio a data successiva (dapprima al 20.1.2016, quindi, finalmente, al 02.3.2016), e l'opposta, ormai edotta della circostanza, produceva i predetti documenti con nota di deposito telematica del 22.12.2015.

All'udienza di discussione 02.3.2016, la Difesa degli opposenti lamentava la tardività della produzione, e la conseguente inutilizzabilità dei documenti.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo non si apre un nuovo giudizio di cognizione, ma si prosegue la medesima lite instauratasi con la notifica dell'ingiunzione (art. 643, u.c., c.p.c.).

Per tale ragione, i documenti depositati in uno con il ricorso monitorio non possono considerarsi soggetti a termini di preclusione quanto alla loro produzione nella fase di opposizione, per la banale considerazione in forza della quale essi devono a tutti gli effetti intendersi già acquisiti agli atti del (l'unico) giudizio, essendo gli stessi oltretutto pienamente conosciuti e/o conoscibili dall'ingiunto sin dal momento della notifica del decreto.

Come acutamente osservato (cfr. Tribunale Taranto, Sent. 13.10.2015 nr. 3077, in www.altalex.com, contenente altresì approfondito e motivato richiamo a Cass. S.U., sent. 14475/2015; si segnala anche Tribunale Mantova, Sent. 25.6.2015 nr. 651, in www.ilcaso.it), le norme processuali applicabili analogicamente alla fattispecie in parola, piuttosto che negli artt. 345 o 183, comma 6, c.p.c., devono essere ravvisate negli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c., disciplinanti il ritiro, e soprattutto il ri-deposito, del fascicolo processuale di parte, da considerarsi tempestivo sino allo scadere del termine per il deposito della comparsa conclusionale (e quindi, in analogia, sino all'udienza di discussione orale della causa *ex art. 702-ter* c.p.c. nel rito sommario, o *ex art. 281-sexies* c.p.c., nel rito ordinario).

Alla luce di quanto sopra, i documenti già allegati al ricorso in ingiunzione, e ri-prodotti dall'opposta con nota di deposito telematica 22.12.2015, devono ritenersi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.

Nel merito, sul rapporto contrattuale inter partes.

In ordine alla qualificazione giuridica del contratto in essere è sorta contestazione tra le parti.

A dire della parte opponente, si tratterebbe di contratto socialmente tipico di *leasing* traslativo.

A dire dell'opposta, esso sarebbe in realtà costituito da un "finanziamento", non meglio qualificato in termini giuridici.

Dall'analisi del contratto (resa quanto mai ostica dal carattere deplorabilmente minuto, *more solito*, della dattilografia) possono trarsi le seguenti indicazioni.

L'accordo in esame partecipa dei caratteri del *leasing* traslativo sotto alcuni evidenti aspetti, ed in particolare: la pacifica natura trilatera del rapporto (come infine ammesso dall'opposta, cfr. pag. 1 memoria 12.10.2015); la causa eminentemente creditizia dell'operazione; la previsione di cd. *maxi-rata finale*; *etc.*.

Differisce peraltro dallo schema (socialmente) "tipico" del *leasing* in quanto la proprietà del bene risulta essersi immediatamente trasferita in capo al -omissis-; chiaro indice di tale dato, peraltro

pacifico *inter partes*, si evince dalla lettura di alcune clausole specifiche, che ciò danno per presupposto: ci si riferisce ad esempio al divieto di alienazione, in capo al -omissis-, di cui all'art. 2 lettera b); ovvero alla "facoltà di riacquisto", in capo a -omissis-, di cui all'art. 5, "*facoltà I*"; ovvero, ciò che poi si è verificato nel caso di specie, alla "messa a disposizione" del veicolo in favore di -omissis- "con procura a venderlo e ad incassarne il ricavato", di cui all'art. 4.3.

In realtà, va soggiunto, la qualificazione giuridica dell'accordo, e la sua riconduzione alla fattispecie atipica di *leasing* traslativo, o di altra figura, comunque atipica, non è così decisiva.

Gli oppositori infatti, non hanno comunque invocato l'eventuale applicazione dell'art. 1526 c.c., norma soventemente ritenuta applicabile al contratto di *leasing* traslativo; essi hanno piuttosto chiesto accertarsi l'eventuale nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto, e, in via subordinata, disporsi la riduzione della penale ivi prevista.

Devesi dunque concentrare lo scrutinio su tali unici aspetti, *de facto* indipendenti dalla qualificazione giuridica del contratto.

Orbene, l'art. 4.1. prevede innanzitutto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'"utilizzatore", ossia del -omissis-, in caso di mancato rimborso del finanziamento.

Si fa rimando alla lettura di essa, osservandosi come tale inadempimento non sia stato, per vero, contestato.

L'art. 4.2., dispone che, in tale evenienza, l'"utilizzatore" "*dovrà pagare alla Società, immediatamente e in unica soluzione, salvo il maggior danno, oltre quanto contrattualmente maturato e non ancora pagato: 1) il totale capitale residuo non rimborsato (come rilevato dal piano dal/i piano/i di ammortamento finanziario/i del/i singolo/i finanziamento/i in corrispondenza alla data di scadenza della rispettiva ultima rata maturata prima della decadenza/risoluzione) con valuta pari alla scadenza di tale ultima rata; 2) ed inoltre una somma a titolo di penale pari al 4% sul capitale residuo di cui al sub 1).*".

L'art. 4.3, infine, sancisce che "*il ricavato della vendita del veicolo, al netto delle eventuali spese di riparazione e di vendita – se messo dal Cliente a disposizione della Società con idonea procura a venderlo ed ad incassarne il ricavato – verrà trattenuto dalla Società a decurtazione del proprio credito salvo riconoscimento al Cliente, su sua richiesta scritta, dell'eventuale eccedenza.*".

Ci si trova, in altre parole, di fronte ad una classica clausola che, nel gergo economico, viene descritta, in sintesi, con la locuzione "*scaduto più scadere meno bene*".

Essa, di larghissimo utilizzo nell'ambito dei rapporti di *leasing*, sostanzialmente comporta che l'utilizzatore, in caso di inadempimento, debba corrispondere al concedente l'importo dell'intero finanziamento (e cioè la somma erogata da quest'ultima al fornitore, ovviamente incrementata dei previsti utili), eventualmente aumentato di un importo a titolo di penale, e comunque detratto il prezzo di vendita del bene, se alienato a terzi, ovvero scomputato il valore, ove "retrocesso" al

concedente (o al fornitore).

In tali termini, la clausola si appalesa astrattamente: i) da un lato, valida, per essere sicuramente meritevole di tutela l'interesse della concedente a vedersi riaccreditato l'importo messo a disposizione, comprensivo degli utili che sarebbero stati conseguiti all'esito della corretta esecuzione del rapporto; ii) dall'altro lato, equa, e dunque irriducibile *ex art. 1385 c.c.*, in quanto l'utilizzatore, in forza dell'accertato inadempimento sarebbe sì tenuto a pagare l'intero importo del finanziamento, ma solo al netto del residuo valore del bene, che, specie ove ingente, determinerebbe la drastica riduzione della somma da corrispondersi, con salvaguardia del sinallagma contrattuale anche nella sua fase patologica.

Il tutto, peraltro, con l'ulteriore precisazione, nitidamente illustrata dalla Suprema Corte (sent. 888 del 17.1.2014), per cui il diritto di imputare il valore del bene alla somma dovuta in restituzione, in relazione alle rate a scadere, sia fissato in termini prestabiliti e precisi, ed in forza di scelte concordate e non rimesse all'arbitrio dell'una o dell'altra parte, pena la nullità della relativa previsione.

La *ratio* della decisione della Corte, invero piuttosto chiara, sta e cade nell'esigenza di scongiurare la vendita – o il riacquisto – a prezzo vile del bene oggetto di finanziamento, con evidenti ripercussioni negative sull'interesse patrimoniale dell'utilizzatore, specie ove questi rivesta la qualità di consumatore.

Nel caso in esame, dunque, il nocciolo della decisione riguarda lo scrutinio della clausola di cui all'art. 4.3. del contratto, ed in particolare lo scrutinio circa la sua determinatezza e precisione, nei termini sopra indicati.

Ritiene lo scrivente che l'assetto di interessi previsto dal contratto in oggetto, alla luce del dettato della clausola *de qua*, possa dirsi causalmente meritevole di tutela sotto tali profili.

Nello specifico: i) l'avvenuta immediata produzione degli effetti reali del contratto, con il conseguente acquisto della proprietà del veicolo in capo al -omissis-; ii) nonché la previsione di una – peraltro solo eventuale – nuova messa a disposizione del veicolo in favore della concedente, “*con idonea procura a venderlo e ad incassarne il ricavato*”; rappresentano cautele senz'altro idonee a proteggere l'“utilizzatore” dal rischio di uno squilibrio economico derivante dall'alienazione a prezzo vile del veicolo.

Il -omissis-, infatti, ben avrebbe potuto, in forza del contratto:

- sotto un primo profilo, ritenere la macchina, versando solo i canoni scaduti, quelli a scadere, e la penale del 4%;
- alternativamente, ciò che ha fatto, fornire a -omissis- la procura a vendere ed incassare, ottenendo la decurtazione del corrispettivo introitato, o del valore del bene, ove riacquistato dalla concedente stessa;

In entrambi i casi, nulla gli avrebbe vietato di ottenere, nel dovuto contraddittorio con la concedente, una valutazione economica del bene (oltretutto, comprensiva degli eventuali danni riportati dalla stessa).

Nel secondo dei sopra menzionati casi, in aggiunta, avrebbe anche potuto stabilire e fissare – nel mandato a vendere – un corrispettivo minimo di acquisto (sempre al netto di eventuali danni).

Tutte facoltà dal contratto rimesse *anche* al -omissis-, e non certo unicamente all'insindacabile capriccio della concedente.

Per mutuare il *dictum* della Suprema Corte, dunque, la clausola *de qua* conteneva in sé tutte le cautele del caso, e specificava (seppure, in parte, *per silentium*) i “mezzi e gli strumenti giuridici di cui l'utilizzatore avrebbe potuto avvalersi per provocare la vendita del bene o per evitare che il relativo smobilizzo avvenisse sottocosto”.

A ciò consegue quindi il rigetto della domanda di accertamento della nullità della clausola in parola. Per i motivi sopra illustrati, deve pure respingersi la domanda di riduzione della penale contemplata nello stesso art. 4 del contratto: la concedente, infatti, non ha ritratto dall'intera operazione un guadagno eccessivo e sproporzionato rispetto all'entità dei danni conseguenti alla risoluzione del rapporto; al contrario, essa, come spiegato dalla Difesa (pag. 1 memoria conclusiva), non ha beneficiato di alcuna locupletazione, essendole di fatto stato riconosciuto (con l'ingiunzione) soltanto il diritto di ottenere ciò che si sarebbe aspettata di ricevere in forza della corretta esecuzione del rapporto, oltre al – ragionevolissimo e tutt'altro che iniquo – aumento del corrispettivo in misura del 4% sul solo residuo.

L'eccezione di cui all'art. 1341, pure avanzata dagli opposenti, poi, è *ictu oculi* infondata, non essendo ricompresa la pattuizione di penale nel tassativo novero delle previsioni contemplate nella norma.

Mette conto, infine, osservare come la disputa circa il calcolo degli asseriti danni non sia stata cristallizzata in uno specifico motivo di eccezione, essendo l'opposizione *in toto* rivolta ad una censura, squisitamente giuridica, della clausola contrattuale nella sua fase cd. genetica.

Per tutti i motivi di cui sopra, il debito del -omissis-, nella misura di cui all'ingiunzione, appare acclarato.

Così pure quello dei fideiussori, che nulla hanno specificamente eccepito circa il proprio titolo di responsabilità (essendovi comunque agli atti del giudizio i documenti giustificativi dell'assunzione di garanzia).

Per tali ragioni, l'opposizione merita di essere respinta, con integrale conferma del decreto opposto.

Le spese del giudizio meritano compensazione integrale.

Ricorrono infatti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. vecchio conio, norma *ratione*

temporis applicabile alla presente fattispecie.

Esse si sostanziano:

- nel rilievo puramente officioso della gran parte delle questioni;
- nella perdurante incertezza giurisprudenziale, anche di legittimità, sulle questioni predette;
- nel non inappuntabile contegno della convenuta, tanto in fase negoziale (attraverso la stipula, che si immagina consueta, di contratti contenenti clausole di ardua leggibilità, e dallo scarso tecnicismo giuridico), quanto in fase di giudizio (attraverso la produzione dei documenti relativi alla fase monitoria solo a seguito dell'espressa doglianza della controparte; attraverso la non chiara qualificazione giuridica del contratto, genericamente descritto come "finanziamento", dimostrata altresì dalla locuzione contenuta a pag. 5 della comparsa in base a cui -omissis- avrebbe "*accettato la restituzione del veicolo [...] sostanzialmente per fare un favore al -omissis-*", ciò che stride sia col dato contrattuale, ove tale facoltà era prevista, sia col rilievo, del tutto omesso, per il quale, in virtù di tale "favore" la concedente è pur sempre tornata in possesso di un autoveicolo di sicuro pregio e perdurante commerciabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa rg ***/2014 introdotta con atto di citazione in opposizione notificato in data 02.1.2015 da -omissis-, -omissis- e -omissis- nei confronti di -omissis- Bank GmbH – Succursale Italiana, estromessa dal giudizio a seguito dell'intervento di -omissis- srl, successore a titolo particolare nel diritto controverso, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. ***/2014 dell'intestato Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite relativamente alla fase di opposizione.

Così deciso in Vercelli, 23.3.2016

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

Tribunale di Vercelli, ordinanza 23.3.2016, Est. Bianconi;

Processo civile – art. 183-bis, c.p.c. – passaggio al rito sommario di cognizione – ambito di applicazione – giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – ammissibilità – sussiste;

La norma di cui all'art. 183-*bis* c.p.c., che riguarda i procedimenti introdotti successivamente all'11.11.2014, e che consente al Giudice di disporre il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, è applicabile anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo; non ostano a tale interpretazione ragioni di carattere letterale (art. 645 c.p.c.), alla luce del fatto che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione partecipa della stessa idoneità al giudicato, formale e sostanziale, che contraddistingue la sentenza; al contrario, l'intento acceleratorio perseguito dal Legislatore con l'introduzione della norma in parola (pensata specificamente per le liti "meno complesse", tra le quali rientrano sovente quelle incardinate a fini defatigatori o dilatori) rende pienamente percorribile la soluzione prospettata.